

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 Agosto 1982, tra la ditta G.A.M.S. S.p.A. di Castelnuovo Rangone rappresentata dall'amministratore Sig. Tonelli Albano e assistita da Zanotti Rag. Enrico, e i lavoratori rappresentati dal Consiglio di Fabbrica nella persona di Lelli Cinzia, assistita da Rabitti Silvano della F.I.L.I.A. di Castelnuovo r., dopo cordiale discussione si è concordato quanto segue:

- 1) Si è convenuto di definire, all'inizio di ogni anno, nel mese di Genio, il calendario dell'orario di lavoro, delle ferie, le festività abolite, eventuali straordinari e l'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro di 36 ore annue come previsto dal CCNL in appositi incontri tra Azienda e C.d.F.
- 2) L'Azienda dichiara la propria disponibilità a discutere e a concordare con il C.d.F. l'eventuale inserimento di giovani da liste di collocamento, anche con diverse forme di orario di lavoro.
- 3) Fermo restando l'attuale sistema di corresponsione, l'indennità carne, a partire dal 1/7/82 viene elevata dalle attuali £. 860 giornaliera a £.1.000 per ogni giornata di presenza al lavoro.
- 4) L'attuale Premio di Produzione di £.67.000 mensili viene elevato a partire dal 1/1/83 a £. 85.00 per tutti i dipendenti.
- 5) Viene istituito un 3° elemento salariale parametrato 100/200 nei seguenti valori e alle seguenti scadenze:

param.	liv.	dal 1/7/82	dal 1/7/83	TOT
200	1°	13.340	13.340	26.680
165	2°	11.006	11.006	22.012
145	3a	9.672	9.672	19.844
130	3°	8.671	8.671	17.842
120	4°	8.004	8.004	16.008
110	5°	7.337	7.337	14.674
100	6°	6.670	6.670	13.340

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 01/07/82 e scadrà il 30 / 06 / 1984.

Letto, confermato e sottoscritto .

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 Aprile 1981

T R A

la ditta Gibellini e Melli lavorazione carni residente nel comune di Castelvetro, rappresentata dai titolari medesimi e assistita dalla C.N.A. di Castelnuovo R. nella persona del Sig. FERRETTI GIAMPIERO

E

la rappresentanza sindacale aziendale nei Sigg. Amidei Rino, e Teggi Walter, assistiti nella persona di Borri Athos della segreteria della F.I.L.I.A. si è convenuto quanto segue:

1) OCCUPAZIONE INVESTIMENTI ORARIO DI LAVORO

La direzione aziendale nel confermare il proprio orientamento a proseguire nelle ricerche relative all'evoluzione del mercato e delle tecnologie tese a rafforzare l'efficienza produttiva ed a tutelare l'occupazione, conviene di dare concreta attuazione a quanto previsto nella premessa del vigente CCNL per quanto riguarda i diritti di informazione sulle eventuali ristrutturazioni aziendali e/o delle diversificazioni produttive e sui relativi problemi occupazionali attraverso un incontro annuale che verrà realizzato su richiesta del C.d.F. Inoltre la direzione aziendale e il C.d.F. si incontreranno entro il 30/11/81 al fine di definire criteri e modalità di godimento delle 40 ore delle ex festività e delle 36 ore di R.O.L. di cui all'art. 13 del C.C.N.L.

2) INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

A completamento delle verifiche in merito alla applicazione pratica dei criteri di inquadramento di cui al vigente CCNL, con effetto dalla seguente data 1° Aprile 1981 saranno inquadrati e retribuiti con il 3° livello professionale i seguenti lavoratori:
TEGGI WALTER - MAMMEI RINO - DEBBIA LORIS.

3) AMBIENTE DI LAVORO - TUTELA DELLA SALUTE

Premesso che gli attuali reparti di lavorazione sono in linea con lo standard ambientale per quanto attiene alla sicurezza ed al rispetto della normativa esistente in materia, l'azienda si dichiara disponibile ad affrontare il problema con il C.d.F. ove richiesto, nel rispetto della normativa contrattuale di legge.

Viene concordato inoltre e riconosciuto il diritto a tutti i lavoratori un permesso retribuito annuale per il tempo necessario a rinnovare il tesserino Sanitario individuale

4) INDENNITA' VARIE - GENERI IN NATURA

A compenso delle indennità varie e generi in natura e in applicazione degli articoli 30 e 48 del CCNL, viene stabilita una indennità sostitutiva mensile, in cifra fissa ed uguale per tutti, equivalente a lire 45.000 con decorrenza retributiva dal 1° Marzo 1981.

5) INDENNITA' MALATTIA E INFORTUNIO ANTICIPATE

Per le assenze di malattia e infortunio viene stabilito che agli effetti del trattamento economico, l'azienda su documentazione redatta dagli Enti preposti INPS (ex INAM) e INAIL corrisponderà anticipatamente ad ogni fine mese il salario mensile al 100% in tutte le sue componenti

6) MENSA AZIENDALE

Per i lavoratori che intendono beneficiare del servizio mensa, la ripartizione del costo del pasto sarà al 50% a carico dell'azienda ed al 50% a carico del dipendente, sempre, in previsione anche di eventuali aumenti, richiesti dalla ditta fornitrice dei pasti, collegati comunque alla scala mobile, detti aumenti saranno ripartiti in percentuale come suddetto.

7) UNA TANTUM IRREPETIBILE

Con la retribuzione riferita al mese di Marzo 1981 verrà corrisposta a tutti i dipendenti in forza fino al 28/2/81 la somma di lire 50.000 una tantum irripetibili riferentesi ai mesi di Gennaio Febbraio 1981.

8) PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione aziendale attualmente in vigore e fissato in lire 65.000 mensili verrà elevato ulteriormente sempre in cifra fissa ed uguale per tutti i dipendenti nelle seguenti misure:

da lire 65.000 più lire 15.000 = tot. lire 80.000 dal 1/3/81

da lire 80.000 più lire 20.000 = tot. lire 100.000 dal 1/1/82

Il premio di cui sopra sarà computato nella retribuzione utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali.

9) RIPARAMETRAZIONE NUOVI MINIMI TABELLARI

Si conviene che le cifre necessarie a raggiungere i nuovi minimi riparametrati in vigore dal 1/1/82 come previsto dal CCNL si attingeranno dalle indennità varie e dai generi in natura monetizzati aziendali. Qualora dette cifre non bastassero per i

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo aziendale decorre dal 1° Gennaio 1981 e scadrà il 31 Dicembre 1982. Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCNL del-
l'1/5/80.

LETTO APPROVATO SOTTOSCRITTO

(seguono firme)



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

